

# LE NUOVE REGOLE SULL'ALCOL

## Guida pratica

Marcello Fiore

Rosa Caterina Cirillo

---

### INDICE

1. Le novità legislative in materia di alcol .....	3
2. L'interpretazione delle norme - Somministrazione e vendita .....	4
2.1. Interpretazione del Ministero .....	7
2.2. Sanzioni.....	7
3. Limiti di orario alla vendita e alla somministrazione degli alcolici e dei superalcolici.....	8
3.1. Sanzioni.....	10
4. Regole sull'alcol .....	10
5. F.A.Q. Alcol.....	11
ALLEGATI.....	15
Allegato n. 1 - Tabella sintesi normativa .....	17
Allegato n. 2 – Comunicato stampa CGCE Sentenza n. 497/2011 .....	18
Allegato n. 3 – Sentenza Cassazione Civile n. 11845/2006.....	21
Allegato n. 4 – Circolare del Ministero dell'Industria 9-01-2001 .....	25
Allegato n. 5 – Parere del Ministero dell'Interno 25-01-2013.....	30
Allegato n. 6 - Articolo 54 riforma codice della strada .....	32
Allegato n. 7 - Articoli 14 e 14 bis Legge n. 125/2001.....	35
Allegato n. 8 - Tabelle alcolemiche .....	37
Allegato n. 9 - Intesa Conferenza Stato-Regioni 16-03-2006.....	40



## **1. Le novità legislative in materia di alcol**

Il D.L. Balduzzi (D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012), con l'articolo 7 comma 3 bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, mentre, con il successivo comma 3 ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e agli infermi di mente, introducendo così il divieto di somministrare alcolici attraverso i distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o che non siano presenziati da personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Le norme, pertanto, risultano così modificate dal D.L. Balduzzi:

### **Legge - 30/03/2001 , n. 125**

Art. 14 ter

Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.

### **Codice Penale - R.D. - 19/10/1930 , n. 1398**

Art.689

Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente

- [I]. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Vedi paragrafo n. 2.2 (Sanzioni)

- [II]. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
- [III]. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.
- [IV]. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
- [V]. La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

## **2. L'interpretazione delle norme - Somministrazione e vendita**

Alla luce delle novità legislative appena esposte, il quadro normativo risulta così composto<sup>2</sup>:

1. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 (art. 689, comma 1, c.p.);
2. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 per mezzo di distributori automatici (art. 689, comma 2, c.p.);
3. Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 per mezzo di distributori automatici (art. 14 ter L. 125/2001);
4. Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 14 ter L. 125/2001).

In pratica, un esercente potrà somministrare al tavolo o al banco una birra in bottiglia assicurandosi che il cliente abbia più di 16 anni, mentre se vorrà vendere la medesima bottiglia per asporto, dovrà assicurarsi che il cliente abbia più di 18 anni.

Infatti, la vendita e la somministrazione configurano due fattispecie distinte e separate sia sotto il profilo giuridico sia sotto i profili fiscali, essendo la prima una cessione di beni e la seconda una prestazione di servizi, e pertanto devono applicarsi le rispettive norme, non potendo estendere la disciplina di una all'altra e viceversa.

Ad esempio, in presenza di somministrazione l'operazione va registrata all'aliquota IVA del 10%, mentre nel caso di cessione l'aliquota è quella del 21%.

---

<sup>2</sup> Per il quadro sintetico della normativa esposta vedere la tabella allegata (allegato 1)

Tale impostazione trova conferma anche a livello europeo, infatti, con la sentenza in materia fiscale n. 497/2011 (allegato 2), la Corte di Giustizia CE ha ritenuto che la “cessione di beni” (vendita) e la “prestazione di servizi” (somministrazione) sono cose differenti e come tali assoggettabili a diversi e specifici regimi IVA.

La Corte ha affermato che nella vendita “l’attività predominante è costituita dalla cessione di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato, mentre la loro preparazione, sommaria e standardizzata, è intrinsecamente connessa agli stessi. Inoltre, la messa a disposizione di installazioni che consentono ad un numero limitato di clienti di consumare sul posto ha carattere puramente accessorio e minore”. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la fornitura di vivande o cibi appena preparati, pronti per il consumo immediato in stand, in chioschi bar mobili, ecc. costituisca una cessione di beni, qualora dall’esame qualitativo dell’operazione nel suo complesso risulti che gli elementi di prestazione di servizi che precedono ed accompagnano la cessione di cibi non sono preponderanti”.

A livello nazionale, inoltre la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11845 del 2006 (allegato 3), riguardante i distributori automatici, sostiene la distinzione tra vendita e somministrazione, affermando che quest’ultima “esige un ‘quid pluris’, rispetto al commercio al minuto di alimenti e bevande, costituito dalla predisposizione di spazi e strutture che consentano all’acquirente di consumare ‘in loco’ i prodotti stessi”.

Passiamo ora ad una descrizione e interpretazione più analitica delle norme in questione.

Il primo comma dell’art. 689 del codice penale disciplina, come descritto, il divieto di somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni, mentre il nuovo art. 14 ter della Legge 123/2001, disciplina il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

L’art. 14 delle Preleggi stabilisce il divieto di analogia delle norme penali, affermando che tali leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati, pertanto, non è penalmente sanzionabile un comportamento non espressamente previsto da una norma specifica.

Norma di uguale tenore si ritrova nell’art. 1, comma 2, della Legge 689/1981 sulla depenalizzazione delle sanzioni, che statuisce: “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.

Pertanto, essendo la vendita cosa diversa dalla somministrazione, non è possibile applicare la norma specifica per la singola fattispecie all'altra e, quindi, non è possibile estendere alla somministrazione il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Inoltre, una tale estensione sarebbe in palese contrasto con il principio del favor rei, che vige nel diritto penale, atteso che vietare la somministrazione ai minori di 18 anni anziché di 16 configura una fattispecie più restrittiva.

Pertanto, a meno che non espressamente previsto dalla legge, nei casi di somministrazione andrà applicata la norma più favorevole che rimane solo ed esclusivamente quella del divieto ai minori di anni 16.

Per quanto riguarda i distributori automatici, ed a maggior conferma di quanto appena descritto, la distinzione netta tra somministrazione e vendita è stata sostenuta sia dalla Cassazione, con la sentenza prima menzionata (allegato 3) sia dal Ministero dell'Industria con la circolare del 9 gennaio 2001 n. 500254 (allegato 4).

La Corte ritiene, infatti, “che debba essere tenuta distinta la disciplina che concerne la vendita di prodotti alimentari tramite apparecchiature automatiche da quella di somministrazione dei medesimi prodotti a mezzo dei medesimi apparecchi. La prima vendita può essere effettuata sia in locali adibiti alla vendita di prodotti di vario genere (es. negozi di generi alimentari, di abbigliamento, etc.) sia in locali di ogni tipo non specificamente dedicati alla vendita (cinema, uffici, etc.), sia su aree pubbliche...Il secondo tipo di vendita invece viene effettuato in locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande che sono quelli che consentono il consumo in loco degli alimenti e delle bevande stesse...in tale ipotesi la vendita di alimenti attraverso apparecchiature automatiche costituisce soltanto una modalità di consegna del prodotto al consumatore per il consumo in loco diversa da quella della consegna al banco.

Pertanto, come già descritto nell'elenco puntato di pag. 4, per i distributori automatici che si trovano già nei pubblici esercizi, si applicherà il medesimo divieto di somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni (art. 689 c.p.), mentre per gli apparecchi che si trovano in altri luoghi, per coerenza sistematica, si applicherà il divieto di vendita ai minori di anni 18, previsto dal nuovo art. 14 ter della L. n. 125/2001, ferma restando la necessità in entrambi i casi di predisporre sistemi idonei alla rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori.

Infine, in relazione alle leggi regionali che disciplinano il divieto di somministrazione di bevande alcoliche attraverso tali apparecchi, come ad esempio la L.R. Veneto n. 29/2007 e L.R. Emilia-Romagna n. 14/2003, si ritiene che tale divieto sia stato superato dal D.L. Balduzzi, dato che quest'ultimo è andato a modificare una norma del codice penale, di sicura competenza statale ed alla quale le Regioni devono adeguarsi.

## 2.1. Interpretazione del Ministero

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. Balduzzi, il Ministero dell'Interno, sollecitato da un quesito specifico, ha fornito la propria interpretazione della nome in questione con un parere del 25 gennaio 2013 (allegato 5).

Il parere si basa tutto su un'interpretazione "elastica" del termine vendita, che, ad avviso dell'Ufficio del Ministero, ricomprenderebbe anche la somministrazione, per evitare una "paradossale conclusione".

Pertanto, con la nuova disciplina introdotta dal D.L. Balduzzi sarebbe vietata non solo la vendita, ma altresì la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni, aumentando così il limite dei 16 anni già previsto dall'art. 689 del codice penale.

Tale estensione analogica del divieto di vendita ai minori di 18 anni contrasta con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, soprattutto di diritto penale, come descritti nel precedente paragrafo.

Nonostante le perplessità evidenti, però, il parere del Ministero dell'Interno è stato ripreso anche dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Pertanto, l'interpretazione ministeriale delle nuove regole sull'alcol risulta quella descritta.

## 2.2. Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni previste per la violazione del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, stabilito dall'articolo 689 del codice penale, occorre fare una precisazione: **non è più previsto l'arresto per l'esercente** in caso di violazione di tale divieto, ma, a seguito dell'art. 52, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) l'arresto è stato sostituito con la pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ferma restando la sospensione dall'esercizio dell'attività in caso di condanna, prevista dall'art. 35 del codice penale già alla prima violazione.

Con il D.L. Balduzzi poi è stata aggiunta un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro, con la sospensione dell'attività per tre mesi, nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni previste per la violazione del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, il D.L. Balduzzi ha previsto che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende tali bevande ad un minorenne, salvo che il fatto non costituisca reato.

Inoltre, qualora il fatto sia commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 con la sospensione dell'attività per tre mesi.

Occorre infine precisare che, seguendo l'interpretazione ministeriale descritta nel paragrafo precedente, il titolare che somministra bevande alcoliche a un ragazzo maggiore di 16 anni ma minore di 18 sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D.L. Balduzzi (da 1.000 a 25.000 euro, con la sospensione dell'attività per tre mesi, nel caso in cui il fatto sia commesso più di una volta), proprio perché non possono essere estese le sanzioni penali previste dall'art. 689 in capo all'esercente che somministra bevande alcoliche ai minori di 16 anni.

In ogni caso, rimangono forti dubbi sulla legittimità di una tale interpretazione anche riguardo le sanzioni applicabili.

<b>ANNI</b>	<b>SANZIONI VENDITA</b>	<b>SANZIONI SOMMINISTRAZIONE</b>
minori 16	Sanzione amministrativa Art. 14 ter L. 125/2001	Sanzione penale Art. 689 codice penale
tra 16 e 18	Sanzione amministrativa Art. 14 ter L. 125/2001	Sanzione amministrativa Art. 14 ter L. 125/2001
maggiori 18	---	---

### **3. Limiti di orario alla vendita e alla somministrazione degli alcolici e dei superalcolici**

La distinzione tra somministrazione e vendita precedentemente esposta rileva, ed è stata più volte presa in considerazione dal legislatore stesso, in relazione alla vendita e somministrazione di alcolici nelle ore notturne.

Infatti, sono previsti limiti di orari diversi a seconda della fattispecie presa in considerazione<sup>3</sup>:

---

<sup>3</sup> Per il quadro sintetico della normativa esposta vedere la tabella allegata (allegato 1)

- **Pubblici esercizi:** divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 riforma Codice Strada 2010 - allegato 6).
- **Circoli privati:** divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 riforma Codice Strada 2010).
- **Distributori automatici** sia in PE sia in altri luoghi: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7 (art. 14 bis L. 125/2001).
- **Spazi e aree pubblici:** divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 riforma Codice Strada 2010).
- **Esercizi di vicinato:** divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6.
- **Aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo A** (superstrade): divieto somministrazione superalcolici, divieto vendita per asporto superalcolici dalle 22 alle 6, divieto di somministrazione alcolici dalle 2 alle 6 (Art. 14 L. 125/2001 - allegato 7).

In questo caso rileva anche la distinzione tra alcolici e superalcolici, contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2001: "Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume".

I limiti di orario descritti per pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi di vicinato non si applicano alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Inoltre, si ricorda che i titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol e devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano (allegato 8):

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

### **3.1. Sanzioni**

Le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano i limiti di orario descritti nel paragrafo precedente variano a seconda della fattispecie:

- Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle 3 alle 6, e per gli esercizi di vicinato che non rispettando il divieto di vendita dalle 24 alle 6 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Inoltre, se si verificano due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente;
- Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle 24 alle 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;
- Per le aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo A, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.000 euro in caso di violazione del divieto di vendere superalcolici dalle 22 alle 6, è invece punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 10.500 euro la violazione dei divieti di somministrazione di superalcolici e di somministrazione di alcolici dalle 2 alle 6.

È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle.

## **4. Regole sull'alcol**

1. gli artigiani possono vendere alcolici solo se di propria produzione e mai somministrarli;
2. gli esercizi di vicinato non possono consentire il consumo sul posto di alcolici;
3. i distributori automatici possono erogare alcolici solo se attrezzati con lettore di documento di identità o se presidiati;
4. la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il

sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. (Art. 5, comma 2, Legge n. 287/1991 e leggi regionali)

5. nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità (allegato 9), da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. (Art. 15, comma 1, Legge n. 125/2001)

## 5. F.A.Q. Alcol

### 1 - NON HO L'ETA'



Posso mescere al tavolo o al banco bar una birra ad un ragazzo di 17 anni ?



*Certamente per la somministrazione il codice penale prevede l'età minima di anni 16*



Posso vendere per asporto una birra o un altro alcolico ad un ragazzo di 17 anni?



*No per la vendita per asporto è prevista l'età minima di anni 18*



Nel mio locale ho un armadio frigorifero dal quale ciascuno può servirsi da solo, pieno di bevande tra le quali la birra: è vendita o somministrazione?



*La somministrazione è sempre connotata da una attività di servizio che può andare dal mescere un consumazione al banco al portare un bicchiere o una bottiglia al tavolo . In questo caso siamo in tema di vendita poiché una volta in possesso del recipiente chiuso il consumatore può farne l'uso che vuole*



Posso chiedere un documento per controllare se chi chiede alcolici ha l'età dichiarata?



*E' un preciso dovere dell'operatore commerciale accertarsi se il cliente ha l'età prevista dalla legge.*



La polizia locale del mio comune mi ha detto che dopo il decreto Balduzzi la somministrazione equivale alla vendita per asporto e che pertanto il limite per avere alcolici ormai è di 18 anni. È vero?



*Nulla di più inesatto: somministrazione e vendita sono due attività assolutamente diverse che in materia di alcolici sono regolate diversamente: dall'età agli orari di attività.*



Posso usare un distributore automatico per distribuire gli alcolici?



*Sì, ma a condizione che sia dotato di un lettore di documenti di identità o che sia adeguatamente presidiato per evitarne l'utilizzo da parte di minori.*



Se una famiglia con minori seduti al tavolo ordina una bottiglia di vino che fare?



*Si può servire tranquillamente poiché la responsabilità a questo punto non è più dell'esercente.*



Se un mio dipendente somministra alcool ad un minore di anni 16 mi condannano e mi chiudono il locale?



*Siamo in materia penale dove la responsabilità è strettamente personale e quindi rischia la condanna solo il suo dipendente e non si ritiene che possano applicare al locale la misura interdittiva dell'attività prevista dall'art. 35 del codice penale.*

## 2 - CHE ORA E'?



Ho un bar in città : a che ora devo sospendere la mescita e la vendita di alcolici?



*Alle tre e posso riprenderla dopo le sei*



Ho un esercizio commerciale :a che ora devo sospendere la vendita di alcolici?



*Alle ventiquattro e posso riprenderla alle sei*



Se poco prima delle tre di mattina un tavolo mi ordina una magnum di vino posso portargliela anche se sono certo che continueranno a consumare dopo tale ora?



*Alle tre bisogna cessare la vendita e la somministrazione; pertanto se ho servito un tavolo prima di tale ora i clienti possono finire le consumazioni senza fretta, sarà però prudente emettere lo scontrino prima delle tre.*



Oltre a cessare il servizio dopo le tre che altri adempimenti ho? (cartello , precursore)



*Esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita del locale i cartelli che trovate in questa pubblicazione mettere a disposizione dei clienti uno strumento per la rilevazione del tasso alcolemico.*



Il mio bar si trova in una zona direzionale e chiudo prima di cena : devo esporre i cartelli e tenere il precursore?



*Se il bar chiude prima di mezzanotte non occorrono né cartelli, né precursore*



Posso far pagare al cliente il costo del precursore?



*Certamente*



Sono un artigiano, a che ora posso vendere o somministrare alcolici?



*Somministrarli: mai; venderli solo se di sua produzione*



Ho un esercizio commerciale di prossimità, posso dare una birra a chi consuma sul logo generi di gastronomia?



*No lei non può consentire il consumo sul posto neanche delle bevande analcoliche*

### 3 - NO.....TU NO!



Se un cliente barcolla denunciando segni evidenti di ubriachezza posso servirgli alcolici?



*Assolutamente no, commetterebbe un reato!*



Se un cliente che appaia affetto da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di altra infermità chiede dell'alcool posso servirlo?



*Anche in questo caso si commette un reato*

# **ALLEGATI**



## Allegato n. 1 - Tabella sintesi normativa

### LIMITI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI

ORE DIVIETO	PUBBLICI ESERCIZI	AGRITURISMI	CIRCOLI	SOMMINISTRAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	VENDITA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	AREE PUBBLICHE	COMMERCIO VICINATO(*)	AUTOSTRADE E SUPERSTRADE (**)
03.00-06.00	vendita e somministrazione	vendita e somministrazione	vendita e somministrazione			vendita e somministrazione		
00.00-06.00							vendita per asporto	
00.00-07.00				somministrazione	vendita			
22.00-06.00								vendita superalcolici
02.00-06.00								somministrazione alcolici

(\*) è sempre vietata la somministrazione di alcolici e superalcolici

(\*\*) è sempre vietata la somministrazione di superalcolici

### LIMITI ETA' PER OTTENERE ALCOLICI

CLASSI ETA'	PUBBLICI ESERCIZI	AGRITURISMI	CIRCOLI	SOMMINISTRAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	VENDITA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	AREE PUBBLICHE	COMMERCIO VICINATO
FINO 16	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
16 - 18	solo somministrazione	solo somministrazione	solo somministrazione	somministrazione	NO	solo somministrazione	NO
OLTRE 18	vendita e somministrazione	vendita e somministrazione	vendita e somministrazione	somministrazione	vendita	vendita e somministrazione	vendita per asporto

## **Allegato n. 2 – Comunicato stampa CGCE Sentenza n. 497/2011**

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 20/11

Lussemburgo, 10 marzo 2011

Stampa e Informazione

Sentenza nelle cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/029 e C-502/09

Bog e a.

[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

### **La fornitura di pasti pronti per il consumo immediato negli stand di ristorazione o nei foyer dei cinema costituisce di norma una cessione di beni**

In tal caso, i pasti preparati per essere consumati immediatamente costituiscono «prodotti alimentari» soggetti ad aliquota IVA ridotta

La sesta direttiva IVA<sup>4</sup> distingue la «cessione di un bene» dalla «prestazione di servizi» e le assoggetta, in linea di principio, all'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro. La direttiva autorizza tuttavia gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta per talune categorie di cessioni di beni o di prestazioni di servizi. In applicazione di tale deroga, la normativa tedesca prevede un'aliquota IVA ridotta per le cessioni di beni che costituiscano vendite di «prodotti alimentari».

Il sig. Bog vendeva nei mercati settimanali bevande e piatti preparati, pronti per il consumo – in particolare, salsicce e patatine fritte – in tre identici chioschi-bar mobili. Questi veicoli disponevano di un'area protetta perché le vivande potessero essere consumate in loco (causa C-497/09). La CinemaxX gestisce cinema in varie città tedesche. Gli spettatori possono acquistare non soltanto dolci e bibite, ma anche porzioni, di varie dimensioni, di pop-corn e di «tortilla chips» («nachos») da consumare nel foyer o all'interno delle sale di proiezione (causa C-499/09). Il sig. Lohmeyer ha gestito, dal 1996 al 1999, vari stand di ristorazione specificamente destinati al consumo di piatti sul posto nonché uno stand per grigliate. Vi vendeva piatti pronti per il consumo: salsicce alla griglia, salsicce al curry, hot-dog, patatine fritte, bistecche, punte di petto, spiedini, costolette, ecc. (causa C-501/09). La Fleischerei Nier è una società che gestisce una macelleria e svolge servizio di catering (rosticceria a domicilio). Nell'ambito di tale attività fornisce piatti ordinati

---

<sup>4</sup> Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CEE (GU L 384, pag. 47).

dai clienti in recipienti caldi e chiusi, mettendo inoltre a disposizione della clientela, su richiesta, stoviglie, posate, tavoli e personale di servizio (causa C-502/09).

In queste quattro controversie, le parti menzionate hanno dichiarato, nella rispettiva dichiarazione IVA, le operazioni di vendita delle vivande e dei pasti come soggette all'aliquota IVA ridotta. Le autorità tributarie tedesche rispettivamente competenti hanno contestato tali dichiarazioni ritenendo che le operazioni di fornitura di pasti in loco avrebbero dovuto essere assoggettate all'aliquota IVA normale. In tale contesto, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), che deve dirimere le cause, chiede alla Corte di giustizia se tali diverse attività di fornitura di vivande o di cibi pronti destinati al consumo immediato costituiscano una «cessione di beni» o una «prestazione di servizi». Nell'ipotesi in cui tali attività costituissero una cessione di beni, il giudice tedesco chiede se possano essere qualificate come vendite di «prodotti alimentari».

Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda anzitutto che la sesta direttiva istituisce un sistema comune di IVA fondato segnatamente su una definizione uniforme delle operazioni imponibili. Al fine di determinare se un'operazione complessa unica debba essere qualificata come «cessione di beni» o come «prestazione di servizi» occorre prendere in

considerazione tutte le circostanze in cui l'operazione si svolge, per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti.

Orbene, per quanto riguarda le attività oggetto delle cause C-497/09, C-499/09 e C-501/09, vale a dire la vendita, in chioschi-bar mobili o in stand di ristorazione, di salsicce, patatine fritte e altri cibi pronti per essere immediatamente consumati caldi, la Corte osserva che l'elemento predominante è quello di una cessione di beni, poiché l'attività è costituita dalla cessione di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato, mentre la loro preparazione, sommaria e standardizzata, è intrinsecamente connessa agli stessi. Inoltre, la messa a disposizione di installazioni che consentono a un numero limitato di clienti di consumare sul posto ha carattere puramente accessorio e minore. Di conseguenza la Corte ritiene che la fornitura di vivande o di cibi appena preparati, pronti per il consumo immediato in stand, in chioschi-bar mobili o nei foyer dei cinema, costituisca una cessione di beni, qualora dall'esame qualitativo dell'operazione nel suo complesso risulti che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la cessione dei cibi non sono predominanti.

Per quanto riguarda invece le attività di catering, oggetto della causa C-502/09, la Corte rileva che esse non sono il risultato di una semplice preparazione standardizzata, ma contengono, al contrario, una componente di prestazione di servizi nettamente più rilevante, in quanto richiedono un lavoro e un know-how superiori, quali la creatività nella preparazione delle pietanze e nella loro presentazione. Esse possono altresì comprendere elementi che agevolano il

consumo nonché elementi che presuppongono un certo intervento umano (fornitura di stoviglie, di posate, di arredi e loro pulizia). In presenza di condizioni di questo tipo, la Corte ritiene che, a parte il caso in cui l'operatore di catering si limiti a consegnare piatti standardizzati senza alcun altro elemento di servizio supplementare o il caso in cui, per altre particolari circostanze, la consegna dei piatti rappresenti l'elemento predominante dell'operazione, le attività di catering costituiscano prestazioni di servizi.

Infine, quanto alla nozione di «prodotti alimentari», la Corte ritiene che essa ricomprenda le vivande e i pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il consumo immediato, in quanto servono da nutrimento ai consumatori.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

## Allegato n. 3 – Sentenza Cassazione Civile n. 11845/2006

---

ESTREMI

---

**Autorità:** Cassazione civile sez. I

**Data:** 19 maggio 2006

**Numero:** n. 11845

### CLASSIFICAZIONE

**COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO - Licenza di esercizio in genere N.B. v. anche in SICUREZZA PUBBLICA**

**Commercio di vendita al pubblico - Licenza di esercizio - D.lg. n. 114 del 1998 - Vendita mediante distributori automatici di cibi e bevande - l. n.287 del 1991 - Somministrazione al pubblico - Differenze - Rispettivo regime giuridico - Vendita - Obbligo di comunicazione al Comune - Sussistenza - Somministrazione - Esclusione dell'obbligo.**

### INTESTAZIONE

---

#### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -

Dott. ADAMO Mario - Consigliere -

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso l'avvocato Paoletti NICOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIDONI GIULIO, MORINO M. M. e BALLARIN MAURIZIO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DA MIZAR S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1/02 del Giudice di pace di VENEZIA, depositata il 03/01/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/03/2006 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Paoletti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

## **FATTO**

---

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il comune di Venezia ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 1/2002 del giudice di pace di Venezia, emessa il 20.12.01, con la quale veniva accolta l'opposizione della DA Mizar s.r.l. avverso l'ordinanza ingiunzione, emessa il 30.5.01 dal Comune di Venezia, per avere la predetta società iniziato l'attività di vendita di bevande e snacks a mezzo distributore automatico senza averne dato comunicazione al Comune.

L'intimata non si è costituita in giudizio.

## **DIRITTO**

---

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'Amministrazione comunale assume con il primo ed il secondo motivo di ricorso sotto diverse prospettazioni, che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto che la normativa applicabile alla fattispecie non richiedesse la preventiva comunicazione al comune.

Su tale questione osserva preliminarmente la Corte che va distinta la vendita di prodotti, di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli alimentari, a mezzo di distributori automatici, dalla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo dei predetti apparecchi.

---

La prima ipotesi è disciplinata dal D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 17, comma 1, stabilisce che "la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio".

L'ultimo comma del citato articolo dispone poi che "la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita" La seconda ipotesi soggiace invece alla disciplina della L. n. 287 del 1991, il cui articolo 1, comma 1, definisce come somministrazione di alimenti e bevande la "vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzati".

La somministrazione pertanto esige un "quid pluris", rispetto al commercio al minuto di alimenti e bevande, costituito dalla predisposizione di spazi e strutture che consentano all'acquirente di consumare "in loco" i prodotti stessi.

L'art. 1, comma 2, estende, poi, l'ambito di operatività della legge prevedendone l'applicazione anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici "in locali esclusivamente adibiti a tale attività". Alla luce di tale normativa ritiene la Corte che debba essere tenuta distinta la disciplina che concerne la vendita di prodotti alimentari tramite apparecchiature automatiche da quella di somministrazione dei medesimi prodotti a mezzo dei medesimi apparecchi. La prima vendita può essere effettuata sia in locali adibiti alla vendita di prodotti di vario genere (es. negozi di generi alimentari, di abbigliamento etc.) sia in locali di ogni tipo non specificamente dedicati alla vendita (cinema, uffici etc), sia su aree pubbliche.

In tali ipotesi necessita effettuare la comunicazione al comune dell'inizio dell'attività.

Il secondo tipo di vendita invece viene effettuato in locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande che, come già rilevato, sono quelli che consentono il consumo in loco degli alimenti e delle bevande stesse.

In tale caso deve ritenersi che non sussista alcun obbligo di comunicazione al comune, non essendo espressamente previsto dalla L. n. 287 del 1991.

Deve infatti considerarsi che in tale ipotesi la vendita di alimenti attraverso apparecchiature automatiche costituisce soltanto una modalità di consegna del prodotto al consumatore per il consumo in loco diversa da quella della consegna al banco e che pertanto rientri nella attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzata al momento dell'apertura dell'esercizio pubblico. Ciò è confermato dal fatto che la citata L. n. 287 del 1991, articolo 1, comma 2, prevede che la legge in questione si applichi nel caso in cui la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

Tale norma deve interpretarsi, in corrispondenza a quanto disposto per la vendita dal D.Lgs. 114 del 1998, art. 17, u.c., nel senso che, se la somministrazione viene effettuata esclusivamente tramite apparecchiature automatiche in un locale a ciò specificatamente dedicato, in tal caso è necessario che venga applicata la L. n. 287 del 1991 e, cioè, che l'esercente si munisca della autorizzazione prevista dalla L. n. 114 del 1998, art. 3, proprio perchè deve ritenersi che si dia luogo ad una vera e propria attività di somministrazione di alimenti e bevande che, non rientrando in una autorizzazione già rilasciata, ne necessita di una propria.

La interpretazione che qui viene data corrisponde, del resto, a quello che era il quadro normativo vigente all'epoca della adozione della L. n. 287 del 1991.

Va infatti rammentato che, all'epoca, per il commercio al minuto era in vigore la L. n. 426 del 1971, il cui art. 35 disciplinava la vendita tramite apparecchi automatici prescrivendo l'obbligo di autorizzazione comunale solo quando la vendita in questione non veniva effettuata negli esercizi di vendita o nelle loro immediate adiacenze.

In altri termini, secondo la legislazione commerciale all'epoca vigente, la vendita di prodotti tramite apparecchiature automatiche collocate nell'esercizio commerciale non necessitava di alcuna autorizzazione o comunicazione essendo, di fatto, inclusa nell'autorizzazione per l'esercizio commerciale stesso.

La L. n. 287 del 1991 dunque, nel non prevedere alcun tipo di comunicazione o autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari tramite apparecchiature automatiche collocate all'interno dell'esercizio pubblico, si poneva in perfetta armonia con il sistema vigente previsto per il commercio al minuto.

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha implicitamente riconosciuto che gli apparecchi di distribuzione automatica si trovavano all'interno di un locale dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto, ha correttamente ritenuto di applicare esclusivamente la L. n. 287 del 1991 con esclusione quindi dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 114 del 1998 non applicabile nel caso di specie.

L'amministrazione ricorrente contesta invero che i locali della DA Mizar fossero disponessero di attrezzature per il consumo sul posto dei prodotti ma tale censura, oltre che ad essere generica in quanto non suffragata da alcun riferimento a quanto emerso dagli atti causa, per un verso costituisce una contestazione sul merito della decisione, prospettando una valutazione diversa da quella effettuata dal giudice, e, come tale, non proponibile in sede di legittimità, e, per altro verso, si basa sull'accertamento di circostanze di fatto non effettuabile anch'esso in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto respinto.

---

Non avendo l'intimato svolto attività difensiva non si procede a liquidazione di spese.

---

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006

#### **CONFORMI E DIFFORMI**

---

Nel senso che la vendita mediante distributori automatici di civili e bevande integra somministrazione al pubblico cfr. Cass. 12 marzo 1997 n. 2217.

Cassazione civile sez. I, 19 maggio 2006, n. 11845

---

#### **Allegato n. 4 – Circolare del Ministero dell'Industria 9-01-2001**

Circ. 9 gennaio 2001, n. 500254 (1).

Vendita e somministrazione mediante distributori automatici.

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio D2, Disciplina del commercio.

In riferimento ai quesiti pervenuti alla scrivente sulla materia in oggetto, si fa presente quanto segue.

In vigore della disciplina antecedente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la nuova disciplina in materia di commercio, la vendita effettuata mediante distributori automatici era disciplinata dall'art. 35 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e dall'art. 54 del decreto ministeriale 31 agosto 1988, n. 375, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge.

L'art. 35 sottoponeva ad autorizzazione la vendita di merci effettuata tramite distributore automatico quando non effettuata negli esercizi di vendita e nelle immediate vicinanze.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto ministeriale n. 375 del 1988, il rilascio dell'autorizzazione era subordinato alla sola iscrizione nel Registro esercenti il commercio dell'esercente, intendendosi per tale quello al quale era imputabile l'attività di vendita mediante il distributore automatico, e all'osservanza delle disposizioni igienico sanitarie.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 54, poi, nel caso in cui il distributore automatico fosse installato in un esercizio commerciale o nelle immediate vicinanze e la vendita riguardasse prodotti compresi nella tabella merceologica per cui tale esercizio era autorizzato, era sufficiente l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorresse, di quelle di polizia stradale:

l'installazione in tal caso era consentita al titolare dell'esercizio o, con il suo consenso, ad altri soggetti, purché questi ultimi fossero in possesso dei requisiti prescritti, senza necessità della specifica autorizzazione.

Qualora, infine, la vendita al pubblico tramite distributore automatico fosse svolta in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi era considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio e soggetta pertanto alla autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge n. 426 del 1971.

L'autorizzazione di cui al citato art. 35, era stata poi sostituita dalla denuncia di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, come riformulato dall'art. 20, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

A seguito della emanazione del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, le predette disposizioni di cui all'art. 35 della legge n. 426 del 1971 e dell'art. 54 del decreto ministeriale n. 375 del 1988 non risultano più vigenti.

Per effetto del disposto di cui all'art. 26, comma 6, del citato decreto n. 114 del 1998, infatti, è stata abrogata la legge n. 426 del 1971 e il decreto ministeriale n. 375 del 1988, ad esclusione del comma 9 dell'art. 56, dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217.

In materia di vendita mediante il distributore automatico è pertanto applicabile l'art. 17 del decreto n. 114 del 1998 il quale distingue due sole fattispecie.

La prima è individuata dal quarto comma del predetto art. 17, il quale dispone che: «la vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita»

Ciò significa che l'apertura di un esercizio, nel quale venga effettuata la vendita esclusivamente tramite distributori automatici, è soggetta a comunicazione, se la superficie del locale rientra nei limiti individuati per gli esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del decreto n. 114 del 1998, ossia 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, salvo diversa determinazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, il quale dispone che «La Regione può individuare le aree del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica».

È invece soggetta al regime autorizzatorio l'apertura di un locale nel quale venga effettuata la vendita esclusivamente tramite distributori automatici qualora la superficie del medesimo rientri entro i limiti individuati alle lettere e) ed f) del predetto art. 4, comma 1.

Trattasi, nel caso della lett. e), degli esercizi denominati medie strutture di vendita ed aventi superficie tra i 150 e i 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra i 250 e i 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, salvo ovviamente diversa determinazione regionale ai sensi del predetto art. 10, comma 4, e, per quanto concerne la lettera f), degli esercizi denominati grandi strutture di vendita ed aventi superficie superiore a quella stabilita per le medie strutture di vendita.

Nel caso, pertanto, in cui la vendita tramite distributore automatico sia effettuata in un locale adibito esclusivamente a detta attività e quindi soggetto al regime autorizzatorio, l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento, sono soggetti alle disposizioni contenute negli 8 e 9 del decreto.

L'altra fattispecie di vendita tramite distributore automatico disciplinata dal decreto è quella prevista dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17, la quale è individuata per il fatto di non svolgersi in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo.

In tal caso «è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio» (cfr. art. 17, comma 1), la quale comporta che l'attività "può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento" della medesima da parte del Comune (cfr. art. 17, comma 2).

Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti prescritti nell'articolo 5, il settore merceologico, l'ubicazione del distributore automatico, nonché, se il medesimo viene installato su area pubblica, l'osservanza delle norme sulla occupazione del suolo pubblico (cfr. art. 17, comma 3).

La formulazione dell'art. 17, caratterizzata dall'utilizzazione impersonale dei termini vendita e attività, non esplicita chi sia tenuto a presentare la comunicazione, a chi vada riferito il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, nonché, infine, chi sia tenuto ad osservare le norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Ciò nonostante, non può che farsi riferimento all'esercente al quale è imputabile l'attività mediante il distributore automatico, il quale può essere un soggetto diverso dal titolare dell'esercizio

nel quale l'apparecchio è installato e previo consenso del medesimo.

Tutto ciò premesso, va osservato che, come già evidenziato in premessa, per effetto del disposto di cui all'art. 26, comma 6, del decreto n. 114 del 1998, è stata abrogata la legge n. 426 del 1971 e il decreto ministeriale n. 375 del 1988, ad esclusione delle disposizioni su evidenziate.

Dalla abrogazione della precedente disciplina in materia di distribuzione automatica, discende, ad avviso della scrivente, la non vigenza anche delle disposizioni espressamente contenute nella medesima in materia di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici.

Dal che ha origine la sostenibilità della tesi che l'art. 17 abbia sostituito l'art. 54, comma 5, del decreto ministeriale n. 375 del 1988 anche nella parte in cui fa riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

A conferma di quanto sopra va evidenziato che l'ipotesi alternativa a quella appena esposta, basata sulla considerazione che, per effetto della abrogazione dell'art. 54 del decreto ministeriale n. 375 del 1988, che normava espressamente la fattispecie subordinando l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per detta attività e all'osservanza delle disposizioni igienico sanitarie, determinerebbe quale conseguenza che alla somministrazione di alimenti e bevande tramite l'utilizzo di distributori automatici non sussista disciplina applicabile: il che non è giuridicamente sostenibile.

A detta specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, non è, altresì, applicabile la legge 25 agosto 1991, n. 287, che disciplina l'attività di somministrazione di

alimenti e bevande, la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima «si applica (...) alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività», ossia quando gli alimenti e le bevande venduti con gli apparecchi automatici siano consumati in locali appositamente attrezzati ed adibiti esclusivamente all'utilizzazione di tali apparecchi.

La scrivente, pertanto, sulla base del presupposto che il decreto n. 114 del 1998 abbia sostituito in toto la precedente disciplina, fa presente di ritenere che le disposizioni dell'art. 17, per le specifiche parti che si riferiscono ai distributori automatici, hanno sostituito tutte le precedenti, ivi comprese quelle di cui all'art. 54 del decreto ministeriale n. 375 del 1988.

Dal che discende la piena applicabilità dell'art. 17 anche alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici.

Detta analisi trova ulteriore conferma sulla base di una ulteriore considerazione.

La citata legge 25 agosto 1991, n. 287, in materia di somministrazione di alimenti e bevande, all'art. 1, comma 1, riporta che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati".

Da quanto sopra consegue che l'unico elemento di distinzione tra l'attività di somministrazione e l'attività di vendita è la presenza di una attrezzatura in grado di consentire che i prodotti oggetto della vendita, ossia gli alimenti e le bevande, possano essere consumati dagli acquirenti «nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico» a tal fine attrezzati.

Pertanto si può parlare di somministrazione di alimenti e bevande in senso proprio, ancorché effettuata con distributori automatici, soltanto nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga in locali dotati della attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto, fattispecie che si verifica, come espressamente previsto, solo nel caso contemplato del predetto art. 1, comma 2, della legge n. 287 del 1991. Per continuare, va rilevato che l'art. 17 è applicabile anche nel caso di installazione di distributori automatici negli spacci interni o in qualsiasi luogo il cui accesso non sia possibile a chiunque.

Quanto sopra è conseguente sia al fatto che, come già detto nel precedente caso, l'art. 17 ha sostituito tutta la precedente disciplina in materia di vendita tramite distributori automatici, sia per il fatto che il medesimo articolo, nel disciplinare detta forma di vendita non utilizza la formula di richiamo "al pubblico", con la conseguenza che le disposizioni in esso contenute devono intendersi applicabili anche nel caso di vendita rivolta a cerchie determinate di persone.

Ciò significa che, anche se l'art. 17 non contempla esplicitamente detto caso di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, a differenza

della precedente normativa (che con l'art. 54, comma 8, del decreto ministeriale n. 375 del 1988 richiedeva la sola osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, di quelle di pubblica sicurezza), le sue disposizioni sono da ritenersi applicabili.

La comunicazione di avvio dell'attività mediante distributore automatico negli spacci interni, nonché nei luoghi previsti dall'art. 16 del decreto ministeriale n. 114 del 1998, è quindi soggetta alla specifica comunicazione prevista dall'art. 17, distinta da quella relativa all'avvio dell'attività di vendita all'interno dei luoghi previsti dall'art. 16, che resta disciplinata dal medesimo articolo.

Come del resto accade qualora il distributore automatico venga installato in un qualsiasi altro esercizio di vendita, infatti, la sua attività resta disciplinata dalle disposizioni che lo riguardano.

Per concludere, relativamente al caso segnalato dalla Società G.S.A, si precisa quanto segue.

Il possesso dello specifico requisito professionale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 114 del 1998, richiesto per l'attività di vendita tramite distributore automatico dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, va richiesta ai soggetti che iniziano l'attività in data successiva a quella di efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 17, la quale, per effetto del disposto di cui all'art. 26, comma 1, del decreto ministeriale n. 114 del 1998, corrisponde al 24 aprile 1999. Ciò significa che i soggetti che esercitavano l'attività prima di detta data ed erano in possesso dell'iscrizione al Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono ritenersi in possesso della qualificazione richiesta. Non risponderebbe, infatti, a principi di equità richiedere ai medesimi il possesso del nuovo requisito professionale di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 114 del 1998.

La necessità del decorso del termine dei trenta giorni, previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto ministeriale n. 114 del 1998, è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'avvio dell'attività nel suo complesso. Richiederla, pertanto, per l'installazione di ogni distributore automatico successivo alla fase di avvio dell'attività determinerebbe di fatto un ostacolo all'iniziativa economica e alla necessità di riconoscere alla medesima il diritto di rispondere con efficienza alle esigenze del mercato.

Il Direttore generale  
Piero Antonio Cinti

## Allegato n. 5 – Parere del Ministero dell'Interno 25-01-2013



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

**OGGETTO: Divieto di vendita di bevande alcoliche per i minori di anni 18, introdotto dall'art. 7 comma 3-bis, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.11.2012, n. 139**

Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con la quale viene chiesta l'interpretazione di questo Dipartimento in merito al comma 3-bis dell'art. 7 indicato in oggetto che, inserendo un nuovo articolo 14-ter nella legge 30 marzo 2001, n. 125, ha introdotto un divieto di "vendita" di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

La questione posta riguarda il punto se tale divieto possa intendersi applicabile anche alle ipotesi di somministrazione e consumo sul posto, tenuto conto che la legislazione più recente, sia in materia di esercizi commerciali che di pubblici esercizi, ha - in generale - utilizzato il termine "vendita" con riferimento all'attività di asporto ed il termine "somministrazione" con riferimento con riferimento alla vendita al pubblico, appunto, per il consumo sul posto.

Invece, il testo della disposizione citata collega il divieto alla sola condotta della "vendita" e non anche a quella della "somministrazione", diversamente dagli artt. 14 e 14-bis della stessa legge n. 125/2001, rispettivamente concernenti la vendita e la somministrazione di alcolici sulle autostrade e in aree pubbliche.

Un quesito di analogo contenuto è già stato posto allo scrivente Ufficio dalla Questura di Teramo, alla quale è stata fornita risposta in data 4.12.2012.

Nell'occasione è stato rappresentato che ove il termine "vendita" venisse inteso in senso rigoroso, con esclusione - cioè - delle attività di "somministrazione" dal campo di operatività del nuovo divieto, si avrebbe la paradossale conclusione che sarebbe in ogni caso vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di 18 anni, mentre sarebbe consentito venderle loro per il consumo sul posto, salvo che ai

minori di 16 anni, per i quali vige il divieto di somministrazione di cui all'art. 689 cod. pen..

Una simile interpretazione, ad avviso di questo Ufficio, sarebbe del tutto non plausibile ed in palese contrasto con la ratio stessa del decreto legge n. 158/2012, dichiaratamente inteso a promuovere più alti livelli di tutela della salute anche attraverso il contrasto di taluni specifici fattori di rischio per la popolazione giovanile, tra i quali l'assunzione di alcool.

D'altra parte, che lo scopo del menzionato art. 7 del D.L. n. 158/2012 sia quello di tutelare in ogni caso i minori, anche nelle ipotesi di somministrazione di alcolici, lo si ricava dal comma 3-ter, che estende la pena prevista per la violazione del citato art. 689. pen. all'ipotesi in cui la condotta illecita sia eseguita mediante distributori automatici "che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici degli utilizzatori mediante sistemi di lettura ottica dei documenti".

Conclusivamente, secondo l'interpretazione che pare più aderente allo spirito ed al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'art. 689 cod. pen., se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge 30.3.2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.

In ordine a tale interpretazione, in vista della diramazione agli uffici periferici di indicazioni che consentano di superare eventuali incertezze applicative, che finora - comunque - sono state rappresentate da una sola Questura, lo scrivente Ufficio ha ritenuto comunque opportuno richiedere l'avviso dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, rispettivamente quali Amministrazione proponente e concertante il decreto-legge n. 158/2012, che non hanno ancora risposto.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Mureddu  
VICEPREFETTO AGGIUNTO  
(Dott. Sandro ZAPPI)

## **Allegato n. 6 - Articolo 54 riforma codice della strada**

**Legge - 29/07/2010 , n. 120**

**TESTO VIGENTE**

---

### **EPIGRAFE**

---

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 (in Suppl. Ordinario n. 171 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). - Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA) (1).

(1) In riferimento alla presente legge, vedi anche: Circolare del Ministero dell'Interno 29 dicembre 2010; Lettera circolare ISVAP 01 febbraio 2012 n. 9-12-002285; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2012 n. 13245.

---

### **CAPO II**

#### **ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

#### **Art.54**

#### **(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)**

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da

quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Allegato n. 7 - Articoli 14 e 14 bis Legge n. 125/2001

Legge - 30/03/2001 , n. 125 - Gazzetta Uff. 18/04/2001 , n.90

TESTO VIGENTE

---

### EPIGRAFE

---

LEGGE 30 marzo 2001, n. 125 (in Gazz. Uff., 18 aprile 2001, n. 90). - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.

### CAPO III

---

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN  
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

#### Art.14

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade)

(1)

1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 53, comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120.

#### Art.14 bis

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) (1)

1. ~~La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. (superato da Riforma Codice Strada 2010)~~
2. ~~Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre,~~

~~mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 (superato da Riforma Codice Strada 2010). Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate (2).~~

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1<sup>o</sup> agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

(1) Articolo inserito dall'articolo 23, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).

(2) Comma sostituito dall'articolo 34 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) .

#### Art.14 ter

##### Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori (1)

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 7, comma 3-bis, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158.

## Allegato n. 8 - Tabelle alcolemiche

(le tabelle sono scaricabili in formato eps e pdf dal sito [www.fipe.it](http://www.fipe.it), area normativa, dottrina, alcool)

# L'alcol ti trasforma. Come? How alcohol changes you.

### Tabella\* descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.

Riporta le sensazioni più frequenti, gli effetti progressivi e le abilità compromesse (a parità di quantità di alcool assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati).

Limite legale del tasso alcolemico per la guida: 0,5 grammi per litro (eccetto i conducenti di età inferiore a 21 anni, i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B, i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose, per i quali è 0).

**0...** nessuna sensazione, nessun effetto

**da 0,1-0,2...** iniziale sensazione di ebbrezza. Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo.

**ma attenzione!** Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo. Iniziale riduzione del coordinamento motorio. Iniziale riduzione della visione laterale. Nausea.

**da 0,3 a 0,4...** Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio.

**attenzione!** Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo. Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi. Riduzione della visione laterale. Vomito.

### 0,5 g/l il limite legale del tasso alcolemico per la guida

**da 0,5 a 0,8...** Cambiamenti dell'umore. Nausea, sonnolenza. Stato di eccitazione emotiva.

**attenzione!** Riduzione della capacità di giudizio. Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale. Riflessi alterati. Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi. Vomito.

**da 0,9 a 1,5...** Alterazioni dell'umore. Rabbia. Tristezza. Confusione mentale, disorientamento.

**attenzione!** Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo. Comportamenti socialmente inadeguati. Linguaggio mal articolato. Alterazione dell'equilibrio. Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni. Vomito.

**da 1,6 a 3,0...** Stordimento. Aggressività. Stato depressivo. Apatia. Letargia.

**attenzione:** Compromissione grave dello stato psicofisico. Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare. Stato di inerzia generale. Ipotermia. Vomito.

**da 3,1 a 4,0...** Stato di incoscienza.

**attenzione!** Allucinazioni. Cessazione dei riflessi. incontinenza. Vomito. Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.

**Oltre 4...** Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento, Sensazione di morire.

**e in effetti** Battito cardiaco rallentato. Fame d'aria. Coma. Morte per arresto respiratorio.

Fonte : riadattato dal testo dell'Advisory Committee and NIAAA Scientists, 2003

\* Art. 6 del D.L. 3/8/2007, n° 117, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2/10/2007, n° 160



Logo Associazione  
Territoriale

# Chi guida stasera? Chi è sobrio!

## Who's driving tonight? Whoever is not drinking!

In auto o in moto si è sicuri solo se sobri: esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcoolemia (concentrazione di alcol nel sangue) e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale. Le alterazioni della capacità di guida sono direttamente influenzate dalla quantità di alcol consumata e si manifestano con l'assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, senza distinzione; tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l'individuo in una condizione di potenziale rischio. La legge (rispettivamente agli artt. 186bis e 186 del Codice della Strada) stabilisce in 0 grammi per litro di sangue il tasso alcolemico per i conducenti di età inferiore a 21 anni, i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B, i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose; per gli altri, in 0,5 grammi il tasso alcolemico massimo consentito per guidare. Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida. Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcolcorrelato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si deve porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo.

**Tabelle\* per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro.**

**Le tabelle\* contengono i livelli teorici di alcoolemia raggiungibili dopo l'assunzione di una unità alcolica.**

I valori di alcoolemia, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti. Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcoolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata. Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcoolemia attesa:  $0,39+0,49 = 0,88$  grammi/litro; donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°). Alcoolemia attesa:  $0,35+0,35 = 0,70$ . Uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali. Alcoolemia attesa:  $0,41+0,41 = 0,82$  grammi/litro; uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcoolemia attesa:  $0,71+0,38 = 1,07$  grammi/litro.



## Sei a stomaco pieno? Did you eat?

### Donne women

BEVANDA	Gradaz. alcolica (Vol. %)	Quantità (cc.) servita	Peso corporeo (Kg)						
			45	55	60	65	75	80	
Birra analcolica	0,5	330	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Birra leggera	3,5	330	0,23	0,19	0,17	0,16	0,14	0,14	0,13
Birra normale	5,0	330	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18	0,18
Birra speciale	8,0	330	0,52	0,42	0,39	0,36	0,31	0,29	0,29
Birra doppio malto	10,0	330	0,65	0,53	0,48	0,45	0,39	0,36	0,36
Vino	12,0	125	0,29	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17	0,17
Vini liquorosi-aperitivi	18,0	80	0,28	0,23	0,21	0,20	0,17	0,16	0,16
Digestivi	25,0	80	0,20	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11	0,11
Digestivi	30,0	80	0,24	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13	0,13
Superalcolici	35,0	40	0,27	0,22	0,21	0,19	0,16	0,15	0,15
Superalcolici	45,0	40	0,35	0,29	0,26	0,24	0,21	0,20	0,20
Superalcolici	60,0	40	0,47	0,38	0,35	0,33	0,28	0,26	0,26
Champagne/spumante	11,0	100	0,22	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,12
Ready to drink	2,8	150	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04
Ready to drink	5,0	150	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08

### Uomini men

BEVANDA	Gradaz. alcolica (Vol. %)	Quantità (cc.) servita	Peso corporeo (Kg)						
			55	65	70	75	80	90	
Birra analcolica	0,5	330	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Birra leggera	3,5	330	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09
Birra normale	5,0	330	0,20	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12	0,12
Birra speciale	8,0	330	0,33	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20
Birra doppio malto	10,0	330	0,41	0,34	0,32	0,30	0,28	0,25	0,25
Vino	12,0	125	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11	0,11
Vini liquorosi-aperitivi	18,0	80	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11
Digestivi	25,0	80	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08
Digestivi	30,0	80	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09
Superalcolici	35,0	40	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11
Superalcolici	45,0	40	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14
Superalcolici	60,0	40	0,30	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18	0,18
Champagne/spumante	11,0	100	0,14	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
Ready to drink	2,8	150	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Ready to drink	5,0	150	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06

\* Art. 6 del D.L. 3/6/2007, n° 117, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2/10/2007, n° 160

# O sei a stomaco vuoto? Or didn't you?

## Donne women

BEVANDA	Gradiaz. alcolica (Vol. %)	Quantità (cc.) servita	Peso corporeo (Kg)					
			45	55	60	65	75	80
Birra analcolica	0,5	330	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
Birra leggera	3,5	330	0,39	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22
Birra normale	5,0	330	0,56	0,46	0,42	0,39	0,34	0,32
Birra speciale	8,0	330	0,90	0,73	0,67	0,62	0,54	0,50
Birra doppio malto	10,0	330	1,12	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63
Vino	12,0	125	0,51	0,42	0,38	0,35	0,31	0,29
Vini liquorosi-apertivi	18,0	80	0,49	0,40	0,37	0,34	0,29	0,28
Digestivi	25,0	80	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18
Digestivi	30,0	80	0,39	0,32	0,29	0,27	0,23	0,22
Superalcolici	35,0	40	0,45	0,37	0,34	0,31	0,27	0,25
Superalcolici	45,0	40	0,58	0,47	0,43	0,40	0,35	0,33
Superalcolici	60,0	40	0,77	0,63	0,58	0,53	0,46	0,43
Champagne/spumante	11,0	100	0,37	0,31	0,28	0,26	0,22	0,21
Ready to drink	2,8	150	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
Ready to drink	5,0	150	0,24	0,20	0,18	0,17	0,17	0,14

## Uomini men

BEVANDA	Gradiaz. alcolica (Vol. %)	Quantità (cc.) servita	Peso corporeo (Kg)					
			55	65	70	75	80	90
Birra analcolica	0,5	330	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
Birra leggera	3,5	330	0,25	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15
Birra normale	5,0	330	0,35	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22
Birra speciale	8,0	330	0,56	0,48	0,44	0,41	0,39	0,35
Birra doppio malto	10,0	330	0,71	0,60	0,55	0,52	0,49	0,43
Vino	12,0	125	0,32	0,27	0,25	0,24	0,22	0,20
Vini liquorosi-apertivi	18,0	80	0,31	0,26	0,24	0,23	0,21	0,19
Digestivi	25,0	80	0,20	0,17	0,16	0,15	0,15	0,12
Digestivi	30,0	80	0,24	0,21	0,19	0,18	0,18	0,15
Superalcolici	35,0	40	0,28	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17
Superalcolici	45,0	40	0,36	0,31	0,29	0,27	0,25	0,22
Superalcolici	60,0	40	0,48	0,41	0,38	0,36	0,33	0,30
Champagne/spumante	11,0	100	0,24	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14
Ready to drink	2,8	150	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Ready to drink	5,0	150	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09



\* Art. 6 del D.L. 3/8/2007, n° 117, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2/10/2007, n° 160

Le tabelle\* forniscono informazioni volte a favorire una autovalutazione dei livelli di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) conseguenti all'assunzione delle più comuni bevande alcoliche; lo scopo principale è quello di contribuire a identificare o calcolare le quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida sicura e responsabile.

A parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare variazioni nei livelli di alcolemia, in funzione: del genere (con differenze tra maschi e femmine), dell'età, della massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di cibo (se a stomaco pieno o a digiuno), della consuetudine con cui si assume l'alcol, della presenza di malattie o di condizioni psico-fisiche individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso comune (es. aspirina, antistaminici, anticoncezionali, antinfiammatori, antipertensivi, anticoagulanti, antibiotici, farmaci per il sistema nervoso). Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono influenzare il livello individuale di alcolemia, è nella pratica impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da assumere senza superare il limite legale di alcolemia dello 0,5 grammi/litro.

NOTA BENE - I valori di alcolemia riportati in tabella non hanno una validità legale, sono solo una stima della concentrazione di alcol nel sangue conseguente all'assunzione di un'unità di bevanda alcolica (se se ne assume più d'una bisogna sommare i valori indicati per ciascuna) e forniscono un valore puramente indicativo che non può essere in alcun modo acquisito come garanzia di sicurezza e/o di idoneità psico-fisica alla guida.

Giovanna Gianvito - COMUNICAZIONE



Ministero della Salute

Logo Associazione Territoriale

## **Allegato n. 9 - Intesa Conferenza Stato-Regioni 16-03-2006**

### **ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI**

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
- e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
- g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
  - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
  - d) personale navigante delle acque interne;
  - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
  - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  - h) responsabili dei fari;
  - i) piloti d'aeromobile;
  - j) l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  - k) m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  - l) n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  - m) o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  - n) p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

*(Intesa Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006, Attività lavorative ad elevato rischio infortuni)*